

IL DIRITTO DI NATURA

NEI PRIMORDII DELL' UMANITÀ



PROLUSIONE

AL CORSO DI

STORIA DELLA FILOSOFIA DEL DIRITTO

DETTA NEL GIORNO 7 DICEMBRE 1890

DALL' AVV. SILVIO TROVANELLI

DOCENTE NELL' UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



BOLOGNA

STABILIMENTO TIPOGRAFICO SUCCESSORI MONTI

1890

Signori,

Non è più tardi di ieri, allo storico e al filosofo del diritto si affacciava ancora questo problema: — Gli assiomi giuridici, che più si attengono alla essenza dell'uomo, sono essi un trovato o almeno una spiegazione della scienza progredita? O piuttosto, appunto perchè essi appartengono alla categoria dei veri eterni, non poterono non manifestarsi in tutti i tempi, in tutti i luoghi nei quali l'uomo impresse l'orma del suo civile cammino?

Innanzi a un problema così fatto si arrestava la mente del pensatore. Da un lato, s'egli considerava l'indole di quei dettami, doveva credere che non mai mancarono di diffondere i loro principii direttivi e organizzatori. Come no? Per chi, fidando nelle novelle teorie di una scienza ardita ed incerta, non pensi davvero che la evoluzione umana abbia tanto potuto da trasfigurare l'umana specie così da far di essa, d'un'accozzaglia di bruti ch'ella era, un consorzio di enti ragionevoli, è duro, è impossibile convincersi che l'uomo abbia a lungo ignorato verità tanto supreme, quali sono quelle che si riferiscono a' suoi diritti innati. E, d'altronde, lo acconciarsi alla credenza d'una evoluzione sì sostanziale, è forse men duro, meno impossibile? Vi si adatterà chi abbia l'animo otte-
nebrato da passione la quale può far velo anche ai sublimi intelletti che s'innalzano col volo dell'aquila sulla

comune sfera, ma il cuore, ma la mente che si mantengono sereni, no, non vi s'adatteranno mai. E finch'io senta in me uno spiro capace di esaltarsi a tutte le manifestazioni del bello e del grande; capace di tutte intenderle e sorpassarle, come tutte sorpassa le miriadi di mondi che lo circondano; e questo spiro escogiti le ragioni delle sue origini e del suo destino, non riconoscerò con Darwin come mio primo progenitore il più stupido, sozzo animale che natura, per singolare antitesi, abbia fatto il più simile all'uomo nella forma corporea, il più dissimile da lui nell'alito immortale.

D'altra parte però, se il filosofo del diritto era costretto a dar base alle sue induzioni non su altro che su le cognizioni manchevoli fornite a lui dalla storia dei grandi popoli primitivi, cosa doveva pensare delle origini della scienza sua? A uscire dal labirinto delle incertezze male avrebbero aiutato il sapere per sola tradizione storica, senza appoggio di documenti, che dalla saviezza dell'Egitto tolsero i Greci il sostrato delle loro leggi; che nei piani della Mesopotamia sorse un'altra gran culla di giuridiche dottrine; che in Cina furono monarchi legislatori venti secoli innanzi a Teodosio e Giustiniano; che nell'India, quando Roma non esisteva ancora, si scrivevano responsi da disgradarne quelli di Papiniano; che la civiltà semitica, non più tardi e non meno bene dell'ariana, si dette corredo egregio d'invidiabili legislazioni.

Tutto questo non poteva bastare. Ma fortunatamente oggi ogni imperfetta notizia anche su questo punto sostanzialissimo delle antiche età è svanita. Oggi non solo è noto al giurista che Tebe e Memfi, sino dall'alba del creato, ebbero nella sfinge misteriosa e nella mummia che per l'Egiziano sta a rappresentare l'immagine della morte congiunta a quella dell'immortalità, i testimoni d'un sapere che disgrada il più avanzato progresso odierno; non solo è noto al giurista che fra le rovine di Ninive e Babilonia echeggiò ben altro, un giorno, che il ruggito del leone o l'ululo del gufo; ma sa, e al lume della lin-

guistica, della paleografia, della progredita scoperta dei monumenti, ammira tutta la vita grandiosa di quei popoli, tutte le manifestazioni del loro pensiero, comprese quelle che con l'essere del diritto hanno attinenza.

Ond'è che codesta scienza del diritto di natura non si può più chiamare scienza di ieri. Che importa a me di non vederla in quelle epoche primiere delineata sistematicamente e insegnata come oggi è, se la vedo in atto meglio che nella teoria, nella pratica? se il suo concetto e il suo influsso li vedo chiari e benefici in ognuna delle più necessarie manifestazioni del giure?

Guardate! le influenze del diritto di natura le si debbono innanzi tutto cercare nella costituzione della famiglia, nell'organizzazione della proprietà, nei regolamenti della convivenza sociale. Ebbene, il più sommario esame delle leggi dell'antico Oriente svela quelle influenze così da escludere ogni dubbio. Se s'incominci dall'Egitto, come il paese che fu primo in rivelarsi al mondo, e da Renan fu detto « le premier livre de toute philosophie de l'histoire », ivi si vedrà la famiglia così bene costituita nei primi tempi del suo nascere come negli ultimi del suo morire, quando cioè quell'Impero cinquanta volte secolare andò a sfasciarsi, più che sotto lo scettro de' Lagidi, sotto la romana conquista. Le leggi famigliari dell'Egitto del Vecchio Impero commovono a sorpresa tanta più lieta quanto è meno aspettata.

Ma voi mi chiederete: — come parlare di quelle leggi se ne piangiamo la perdita? — Sì, o Signori: il rimpianto è giusto pur troppo in gran parte. Ma, a quella guisa che oggi è dato a noi di ricostruire le *fontes juris* di Roma perdute, cercandone i concetti ed eziandio le frasi nelle pagine degli storici, de' filosofi, dei neo-grammatici, e perfino dei poeti e dei commediografi; a quella guisa che Ercolano e Pompei disotterrate ci lasciano entrare nelle stanze intime in cui palpitava la famiglia; e nelle pitture murali, nei lavori dell'arte, negli stessi utensili domestici, ce ne descrivono e ce ne raffigurano la vita e i costumi; medesimamente la vita e i costumi

e le leggi di famiglia dell' Egitto del Primo Impero non potrebbero essere espressi da un trattato, meglio che dai tesori d' arte e di paleografia che si vanno disepellendo di per di dai penetrati di quelle tombe.

In quelle figure dipinte a Sakkara seimil' anni or sono con un magistero che a Renan stupefatto fece esclamare che, a petto a tali autori, Giotto, « ce grande homme, n' était qu' un maladroit »; in quelle statue e in quei colossi che, a giudizio di Leuormant, sono paragonabili alla Giunone Ludovisi, e « Phidias lui même n' a pas imprimé plus de majesté sur le front de ses dieux et de ses héros », non v' ha scena di vita domestica, non immagine di dolci consuetudini e di affetti, che non si veda rappresentata nella sua più bella espressione. Si sa che le tombe egizie, denominate *la casa eterna* perchè l' Egiziano vi vedea la meta e la glorificazione del suo trasumanare, contenevano l' apoteosi del patriarca defunto. Vero patriarca nel senso più alto ma eziandio più nobile della parola. La famiglia sua che si vede sempre figurata intorno a lui; la moglie sua che gli si vede sempre compagna e nelle occasioni solenni, e nelle occupazioni della casa e dei campi, e nei giuochi, e nelle danze, e nei conviti festevoli degli amici, ah! non dimostrano nè una *patria potestas* che trasmodasse, nè una *manus* maritale che pesasse severa, ma anzi uua mitezza di comando, una dolcezza di governo, una uguaglianza conjugale, una libertà e un rispetto alla donna, quali non s' ebbero al mondo mai, se non allora che venne il Cristianesimo a confortarlo con la sua legge d' amore. Quanto vorrei estendermi in questo argomento simpatico, se l' ora fuggevole me lo permettesse! Aggiungerò soltanto che in quelle rappresentazioni di vita domestica tu vedi i padri trastullarsi coi loro fanciulli, mentre il sottoposto geroglifico ti pone innanzi agli occhi iscrizionicine e parole il cui tenero senso ti resterà nell' anima incancellabile.

Voi direte che se tutto questo può denotare i costumi, non dimostra ancora la legge. È vero. Ma qui,

per fortuna, se pur mancasse conforto di tradizioni e documenti legislativi, avremmo sussidio di libri filosofici stupendi.

Più trattati di morale possiede quel paese, d'una morale che include spesso veri responsi di filosofia del diritto. Il più vecchio di essi, anzi il più vecchio libro del mondo, è quello che si conserva nel famoso papiro Prisse del museo del Louvre, ed è scritto da Ptah-Hotep, principe della V^a Dinastia Memfitica, ad ammaestramento di suo figlio, della cui educazione ha quella cura che noi moderni vorremmo e non possiamo sempre vedere nei padri della nostra età. Non è dovere di cittadino, di figliuolo, di marito, che non sia ivi dettato con sobria ma tanto più efficace parola. Mai la donna fu più onorata ne' suoi attributi di moglie e di madre. « Se tu sei saggio (scrive » il venerando vegliardo) guarda bene la tua casa. Ama » la tua donna senza querele: nudriscila, adornala; l'adornamento è risalto delle sue membra. Profumala, colma di gioia per tutto il tempo che tu vivrai: ella è » un bene che dev'esser degno del suo possessore. Non » esser mai brutale ».

Quanta soavità di frase, non è vero? La stessa galanteria cavalleresca del medio evo, che fece della donna un idolo perfino nelle Saghe feroci dell'Edda, non seppe creare niente di più gentile. E questo libro di 5000 anni fa non è il solo che esprima la mente dell'Egitto circa ai dritti e doveri di famiglia. Miriadi di giorni si succedettero in quella terra che non ebbe infanzia nè vecchiezza, ma i suoi filosofi non cessarono d'insegnare le stesse massime. Perocchè (ben dice l'altro filosofo Ani, vissuto tanto dopo, e i cui aforismi furono tradotti e commentati da Chabas in due superbi volumi in 4.^o): « Vi sono persone assai, le quali non sanno come l'uomo « si compiaccia di mettere l'infelicità nella sua casa, e « non trovi veramente la maniera di condurla. Tutta la « direzione della condotta della casa si fonda nella dol- « cezza paziente dell'uomo. » Virtù codesta, che già da Ptah-Hotep era stata circonfusa d'aura celeste quando

aveva insegnato che « la dolcezza verso i subalterni è necessaria alla salute »; e da Kaquimna era stata paragonata alla gemma quando avea scritto: « La buona parola riluce più dello smeraldo, che la mano dello schiavo ha ritrovata fra le pietre. »

Ho io bisogno d'altri esempi per dimostrare che la penna di codesti pensatori, che così scrivevano 3000 anni innanzi Socrate, incarnò i concetti del diritto di natura ben meglio che i trattati d'Aristotile e di Platone, da cui soltanto ha preso fin qui le mosse la storia della filosofia del diritto? Tanto più incarnavali, quanto più la stessa obbedienza filiale, virtù somma per l'Egiziano, veniva inculcata non per timore di pena, ma per promessa di premio. « Egli è così che tu acquisterai la sanità « del corpo e l'approvazione del re in ogni circostanza, « e potrai prolungare la tua vita fino a cento e dieci « anni senza menzogna »; diceva Ptah-Hotep, che era appunto in quella età tardissima quando scrisse i suoi sublimi precetti; ed Ani soggiungeva: « Ciò che tu avrai « fatto per tuo padre, tuo figlio lo farà egualmente « per te. »

Ed ora dirò parola dei dettami che la legge positiva aggiunse ai nazionali costumi e alle disquisizioni dei filosofi: la legge positiva, sì: imperocchè, se è vero che andò perduto il gran corpo delle leggi scritto in otto volumi, come afferma Diodoro, non è men vero che molto, anzi moltissimo possiamo oggi togliere da papiri jeratici solennissimi, e più dai testi demotici dei contratti, che il Brugsch e il Revillout, con benemerita maestria, hanno testè tradotti e donati alla nostra conoscenza.

Non mi fermerò a spiegarveli: nemmèno ad enumerarli: oggi non lo potrei. Il tema gradito darà argomento ad altre delle mie successive lezioni. Adesso debbo starmi pago ad accennare che il diritto di famiglia egizio, come non fece Roma, si mostrò consono ai principii di natura in queste tre cose principali: — nei limiti segnati all'autorità del capo famiglia: — nella condizione fatta alla donna: — nel sistema del diritto successorio.

Quanto ai freni posti alla *patria potestas* in tempi in cui gli usi universali e la stessa patriarcale costituzione della famiglia sembravano dover rendere assoluto in tutto quel potere, basti considerare che il padre non poteva uccidere il figlio, non poteva esporlo, doveva riconoscerlo anche se nato da illecita unione. Divieto di *jus necis*, nel senso stretto della parola, non trovo per verità scritto in alcun frammento superstite di legge egizia. Ma se considero l'orrenda meditazione a cui la legge costringeva il padre uccisore del figliuolo, obbligandolo a star legato per tre giorni al cadavere della sua vittima, mi appare espresso quel divieto in modo tremendamente sicuro. È vero che quella pena, tanto simile al supplizio che usava infliggere Mezenzio « qui « mortua jungebat corpora vivis » , non finiva con la morte del castigato. Ma che perciò? con vera altezza di pensiero filosofico vollero gli Egiziani, secondo afferma Diodoro, che i padri « si ritraessero da siffatti attentati « piuttosto con un castigo in cui si contenesse dolore e « pentimento. » Similmente non vedo parola di legislatore che proibisca la vendita o l'esposizione dei figli. Anzi, circa alla vendita, qualche testo demotico ne porge esempio: fra gli altri, il papiro Hay 478 del Museo Britannico contiene il doloroso contratto d'un padre che, per meschino debito di cinquanta *sicli*, sottopone ad *amoni* (pegno) la libertà dei figli. E, circa alla esposizione o abbandono, il Gabba nel suo libro — *Della condizione giuridica delle donne* — ha voluto sostenere che la si usasse, e adduce a prova l'esempio di Mosè. Ma il primo fatto viene contraddetto e spiegato insieme da due capitali circostanze: 1.^a dal tempo in cui quei casi avvennero, tempo cioè della dominazione macedone, sotto la quale erano libere agli Egiziani (precisamente come in Italia sotto i Franchi) *le professioni di diritto*, mercè cui potevano o attenersi alle vecchie leggi del paese non mai abrogate, o alle nuove portate dei conquistatori e fatte per essi: e non v'ha dunque dubbio che non vedremmo nemmeno quei pochi esempi, se i loro autori non avessero abban-

dona il diritto patrio per sottoporsi, come più favorevole, allo straniero: 2.^a — dalla proibizione assoluta, posta dalla legge egizia, di togliere la libertà personale ai debitori, « considerando la legge (Diodoro) per loro beni « quanto avessero colle loro fatiche e industrie guadagnato, ma non già i loro corpi, i quali appartengono « alle città, dovendosene esse servire per gli opportuni « uffici di guerra e di pace. » Il secondo fatto poi, sostenuto dal Gabba, della esposizione è contraddetto dall'obbligo imposto ai padri d'alimentare i figli, anche se bastardi; e l'esempio di Mosè, addotto dal Gabba, è anche meno felice dell'asserto che l'illustre autore vorrebbe con quello provare, — perchè qui si tratta di popolo straniero e non egiziano, — perchè l'esposizione, anzi la morte dei fanciulli ebrei fu *comando* del Faraone impartito, non *usanza* di chi doveva eseguirlo, — perchè infine, se davvero fosse stato costume degli Egizii esporre i loro figli maschi, custodendo le femmine, vede ognuno che l'Egitto si sarebbe convertito nell'Alessandretta d'Ariosto, ove Stato e popolo erano di donne.

Della posizione fatta dalla legge egizia alla donna è ammirabile pensare che, non solo non fu soggetta la donna alla tutela perpetua ch'ebbe a Roma, in India, nella Cina, ma, come figlia, ebbe uguaglianza di grado coi maschi, sì che le fu possibile avere onori e dignità, che più? il principato dei Nômi e la stessa regal corona. E poteva possedere e amministrare i propri beni così liberamente, da contrattare, senza concorso di padre o di fratelli, perfino con lo Stato, conforme il papiro demotico di Zoïs, illustrato dal Lumbroso, può dimostrare. « Le droit de propriété (scrive Robiou nel suo bel libro « sull'amministrazione e legislazione dell'Egitto) leur « est formellement reconnu. C'est Thars, fille d'Asclé- « piade, dont la propriété limite au sud le terrain vendu « au papyrus L de Leyde. Ce sont Senimuthis et Tathaut, « qui, au papyrus N, vendent un terrain de concert avec « leurs deux frères. Il est vrai qu'elles ont un tuteur « qui confirme leur adésion, et que cet tuteur est leur

« frère, un des co-vendeurs; mais cette circonstance doit
« tenir à leur âge, et nous signaler ce fait qu'un bien
« de mineur pouvait être légalement aliéné. »

Come moglie, ebbe beni dotali e parafernali, di cui ebbe liberissima disponibilità, senza bisogno d'autorizzazione maritale, senza pericolo d'opposizione d'interessi, sì che la vediamo spesso farsi garante pel marito, e stipulare con lui contratti di mutuo, di compra-vendita, di donazione. « La femme mariée a ses propriétés à elle. » Ciò afferma Lumbroso, d'accordo anche col Brugsch, nelle sue *Recherches sur l'écon. polit. de l'Égypte*. « Si le mari la fait entrer dans une cession ou un partage, c'est en nommant le propriétaire. Elle a quelque profession, fait la revendeuse, la boulangère, la prêteuse de blé. Elle va au marché et trafique, elle se porte caution de tel ou tel fermier. A la mort de son mari, c'est à elle qu'appartient le droit ou le devoir de le faire enterrer. » Allato ai nomi di *pehir*, *pahir*, *penhir* (signora, mio signore, nostro signore) che vediamo dati agli uomini di grado nell'Egitto, v'eran quelli di *tehirt*, *tahirt*, *tenhirt* (signora, mia signora, nostra signora) che s'attribuivano alla donna di lui. E che dire dell'autorità di cui essa godette nel governo della casa? Fu tale e tanta, da far credere ad Erodoto e Diodoro che a lei sola ne fosse data la signoria, e l'uomo dovesse starsene soggetto, e codesta soggezione la si stipulasse perfino ne' contratti antenuziali, rinnovellandosi così, anzi anticipandosi quella ginecocrazia che il Benlaw attribuì ai Pelasgi della Grecia, dell'Albania e del Lazio primitivo.

Come madre, in fine, fu pareggiata dalla legge al padre in tutto. Medesimi onori, medesimi diritti, medesima autorità. E anche qui non fece la legge che incarnare il sentimento del popolo, espresso da'suoi filosofi. « Son io che t'ho dato tua madre (così Ani a suo figlio), ma è dessa che t'ha portato, e portandoti ha avuto a soffrir gran pene senza che cercasse di alleggerirsene su me. Tu sei nato dopo i mesi della gravidanza, ed essa t'ha portato ancora come un vero giogo, con la

« sua mammella nella tua bocca, durante il lasso di tre
« anni. Tu hai preso forza, e la ripugnanza per le tue
« sguajataggini non l'ha disgustata sino a farle dire: —
« Oh! che farò io? — Tu fosti messo a scuola, e mentre
« ti s'istruiva ella fu assidua ogni giorno presso il tuo
« maestro, recandoti il cibo e la bevanda dalla sua casa.
« Finalmente giungesti all'età adulta; ti sei ammogliato;
« hai messo su casa. Or non perdere giammai di vista
« il parto doloroso che costasti a tua madre, e tutte le
« cure salutari che di te si è presa. Non fare ch'essa
« abbia di te a dolersi, onde non avvenga che ella
« alzi le sue mani alla Divinità, e la Divinità ascolti
« il suo pianto. » Tobia non s'esprimeva diversamente
quando diceva al figlio: « *Honorem habebis matri tuae*
« *omnibus diebus vitae ejus: memor enim esse debes*
« *quae et quanta pericula passa sit propter te in*
« *utero suo.* »

E del sistema successorio cosa fu? Innanzi tutto è
a notare che, con liberalissima disposizione, tanto più
commendevole in tempi in cui soleano avere così grande
ingerenza nella proprietà privata lo Stato e il Tempio,
l'Egitto non gravò con mano fiscale nelle successioni, e
non v'ebbe esempio nè delle odiose tasse odierne, nè di
quella non meno odiosa ch'ebbero i Romani e che de-
plora anche Plinio nel 37.^o suo Panegirico: « *Vicesima*
« *hereditatum, tributum tolerabile et facile heredibus*
« *dumtaxat extraneis, domesticis grave.* » Ma ciò è ben
poco. Perocchè il gran merito dell'Egitto nelle successioni
si fu d'aver saputo riconoscere e disgiungere dalle le-
gittime le testamentarie; e di veri testamenti abbiamo
esempi bellissimi, fra' quali il Papiro Casati (in cui ve-
diamo un padre vendere ai suoi figli la loro parte nella
successione) ci ricorda i vecchi testamenti romani *per aes*
et libram, e il Papiro 2424 del Louvre ci ricorda i *legati*
nella disposizione di Neschons, figlia di Teos, la quale
destina in parti uguali la eredità a' suoi due figliuoli
Panas e Patma, ma con l'obbligo nel juniore di pagare
al seniore 25 *sicli* per tre anni dal dì della morte della

testatrice. E poi l'Egitto seppe disporre le cose in modo nelle successioni legittime, da chiamare con parità di diritto alla eredità paterna e materna la figlia come il figliuolo, e la vedova superstite insieme ai figli, escludendo ella, se figli mancassero, i collaterali.

Dove se ne va, o Signori, la tanto decantata sapienza innovatrice di Giustiniano e della sua Novella 118.^a? Nè a questa bellissima uguaglianza fece offesa il diritto di primogenitura, che pur fu in tanto onore in Egitto. No, perchè, prima di tutto, non fu la legge che sancì la primogenitura, ma solo tollerolla, e concedette al padre d'istituirla per atto nuziale o per testamento. Poi perchè quel diritto di primogenitura non si risolveva, in fine, che in una magistratura di famiglia, mercè la quale il primogenito rappresentava la casa innanzi allo Stato e ai Tribunali, aveva la tutela dei minori, divideva l'eredità fra i fratelli. Finalmente perchè al dritto di primogenitura non si chiamava il solo maschio, ma altresì la femmina che fosse nata prima. Bel testo demotico ci rimane in proposito, fin dei tempi di Dario Codomanno, in cui la figlia primogenita d'una famiglia fa contratto di permuta d'immobili col figlio primogenito d'un'altra, in nome e nell'interesse di sè e suoi fratelli. E come lo si doveva rettamente esercitare quel diritto! perocchè, in caso contrario, avrebbero i fratelli potuto ricorrere ai tribunali contro la mala gestione del primogenito, costringendolo a giurare sul fedele esercizio del proprio ufficio.

Cosa ammirabile e strana! La civiltà camitica, la quale appartiene alla razza più degradata e maledetta di Noè, è proprio quella che nell'alba del mondo conservò più illeso il diritto di natura. Onde è così che la medesima bellezza di ordinamenti legislativi, dettati dall'Egitto per la famiglia, ci avvenga di vedere eziandio nella vecchia terra cuscito-turanica dei Sumiri e degli Accadi. Non immaginiamoci di trovar qui esempi di puri costumi nazionali, e di sapienza di filosofi. Quali esempi mai, là dove, secondo la troppo vera sentenza di Quinto Curzio, « libero conjuges cum hospitibus stupro

« coire, modo pretium flagitii detur, parentes maritque « patiuntur »? là dove la voce d'Isaia tuonava: « De- « scende, sede in pulvere, virgo filia Babylon: sede in « terra: ultra non vocaberis mollis et tenera »? e dove, innanzi all'ara d'una Dea infame, era fatale s'immo- lasse la castità delle spose alla voglia procace dello straniero? Ma appunto perciò fu tanto più commendevole la legge, che si mise con quei costumi in opposizione e tentò correggerli, salvo allora che la stessa legge politica ebbe a sottostare ai dettami della suprema e oscena legge di religione. Tesori giuridici d'instimabile valore sonosi trovati fra le rovine di quella terra, e l'Oppert li ha raccolti in magnifico volume con latina e francese traduzione. Altri tesori ha raccolti e tradotti or ora lo Strossmayer sui documenti cercati e scoperti da Loftus, con rischio della vita, nella palude pestilen- ziale ove giace Warka che fu il gran cimitero della Caldea. Codesti documenti di Warka spargono immensa luce nella storia del diritto, massime perchè, come i testi demotici dell'Egitto, contengono gli atti contrattuali e le memorie di famiglia, di discendenza in discendenza non interrotta, per moltissime generazioni. I più antichi di quei testi salgono, niente meno, al regno di Rim-Sin, ossia a ventitre secoli innanzi Cristo. E cosa diventano, pertanto, in paragone d'antichità, le *fontes juris* di Roma e della Grecia? Fanciulle appena appena create, quando quegli antenati loro già dormivano da quasi duemil'anni il sonno del sepolcro. Voi stupite certamente, e più stupireste se io qui avessi tempo di provarvi con quanta certezza si possono determinare quelle date, con quanta abbondanza si possono numerare quei documenti. Ma anche questo sarà tema di successive lezioni. Ora m'è forza proseguire nella mia rapida corsa.

E vi dirò che un vero gran codice di leggi civili e criminali ebbero anche la Caldea. Anzi, più fortunata dell'Egitto, la Caldea conserva frammenti testuali di quel codice, ed uno appunto fra essi riguarda la famiglia. Potete ben credere come lo abbiamo fatto oggetto di

loro studi i più celebri orientalisti. Ve ne porgo la traduzione latina dell'Oppert: « Quaecumque et in futurum: — Si, ex sententia iudicis, filius patri suo: Non pater tu, dicit, et confirmat ungue impresso, pignus det ei et pecuniam solvat. — Si filius matri suae: Non mater tu, dicit, et sigillo confirmat, urbem convocet et ex domo exire jubeant eam. — Si pater filio suo: Non filius tu, dicit, in domo et in constructione includatur. — Si mater filio suo: Non filius tu, dicit, in domo et in carcere includatur. — Si mulier marito suo: Non maritus tu, dicit, in flumine immergant eum. — Si maritus uxori suae: Non uxor tu, dicit, dimidiam minam argenti ponderet. »

Questo testo ha dato luogo a commenti, anzi a interpretazioni diversissime. Per esempio, Lenormant traduce in modo da punire chi, secondo l'Oppert, ha invece il diritto di far punire. Lasciamo da banda tali dotte, e nondimeno qui oziose questioni. Ma in quel testo, comunque interpretato, voi vedete tre cose: 1.º Che il favore del diritto e il peso del dovere erano divisi con equa lance fra tutti indistintamente i membri della famiglia: 2.º Che non ammettevasi giudizio di famiglia, ossia tribunale domestico, come a Roma, ma ogni controversia doveva essere portata innanzi ai tribunali ordinari: 3.º Che lo scioglimento del matrimonio poteva essere invocato così dall'uomo come dalla donna, con pene inflitte al colpevole, qualunque fosse; e ciò dimostra l'alto grado in cui, anche come moglie, fu collocata la donna dalla legge. Ed essa fu, come l'Egiziana, indipendente nel dominio e nel governo dei propri beni. Basti ch'io accenni al solo testo, che porta il N. 42 della collezione Strossmayer, in cui, da un lato, il marito dà i propri beni alla moglie per garantirle le sue riprese dotali, e dall'altro la moglie, in sua qualità di moglie e di madre, ne dispone in favore dei figli e del marito medesimo.

La bontà della legge caldea nella famiglia si dispiega poi, come in Egitto, anche nelle successioni *in bona defunctorum*. Riconobbe la legge il doppio sistema delle

successioni stesse in testamentarie e legittime. E, delle testamentarie, s'hanno, fra altri, due bellessimi esempi in due tavolette, scoperte da Loftus, e tradotte e commentate dall'Oppert, scritte sotto l'impero di Seleuco Filopatore negli anni 180 e 175 innanzi Cristo, e in cui trattasi di legati d'usufrutto consistenti in un'annua rendita di danaro. Circa poi alle successioni legittime, vigenti se non vi fossero testamenti o donazioni o diseredazioni (frequentissime queste ultime, come appare dai testi), si chiamarono in grado uguale all'eredità le figlie come i figliuoli; ma la legge caldea fu addietro alla egizia in ciò che non provvide alla successione della vedova superstite.

Passando dalla civiltà camitica alla semitica, non ho d'uopo di dimostrare come la grande legislazione che si afferma nella Bibbia e si commenta nella Misna, congiuntamente agl'immortali aforismi dei libri di Salomone e di quello di Tobia, tenessero alto il diritto di natura nella famiglia degli Ebrei. Son cose che imparammo fino dai primi rudimenti della fanciullezza. Se nel corso dell'antichità ci avvenga di trovare offesa ai dettami di natura nella famiglia, questa offesa, duole dirlo, troveremo nella nostra razza ariana, pur destinata, e allora e adesso più che mai, ad avere primato di civiltà incontestabile. Ond'è che l'equo bilanciarsi di diritti e di doveri non troveremo nella famiglia dell'India, della Persia, della Grecia, della stessa Roma. Anzi dobbiamo pensare ai guai che sarebbero avvenuti, se non fosse stato gran correttivo alla durezza della legge lo sviscerato amore, congiunto all'alto concetto della famiglia, che sempre fu ingenito nei popoli ariani. Ma anche qui cosa dee concludersi, in fine? che il diritto naturale non mancò di esistere, anzi di manifestarsi. Là lo affermò la legge e lo sostenne contro la inondazione di depravati costumi: qui lo affermarono e sostennero i costumi contro la inconsulta legge della forza e dell'egoismo.

Dal campo della *famiglia* scendiamo in quello della *proprietà*. E anche qui ci si apriranno orizzonti d'ineffa-

bile sereno. In Egitto, come in Caldea, i beni dei privati ebbero guarentigie dalla legge, quali appena appena sanno oggi dettare i nostri codici moderni. Nell' uno e nell' altro luogo s' ebbero ufficiali pubblici, veri notai all' uso nostro, *Scribi* nell' Egitto, *Tupsar* nella Caldea, con incarico di stipulare gli atti contrattuali più solenni, datati e sottoscritti dalle Parti e dai testimoni, registrati per futura conservazione, guarentiti da pegno e da ipoteca. Trattavasi p. e. di contratti di trasporto? ma con quanta regolarità e sicurezza si stipulassero lo dica, per l' Egitto, il papiro jeratico Anastasi 8.^o del museo britannico, illustrato da studi profondi del Goodwin e dello Chabas. Trattavasi di contratti di dote? ma quante fossero le cautele lo dica, per la Caldea, quella pietra di Caillou-Michaux, di cui ogni studioso, pur modesto, d' orientali cose conosce almeno almeno l' esistenza e il tema. Anzi nella dote la Caldea andò più avanti dell' Egitto, perchè ci ha dato documenti, non solo di dote *profetizia*, ma *aventizia* altresì.

In paesi in cui l' agricoltura andò forse più innanzi delle industrie e dei commerci immensi, favorita come fu dalla irrigazione naturale che dette e dà all' Egitto il Nilo, e dalla irrigazione artificiale che dette e non dà più il Naar-Hammurabi alla Caldea, la dottrina *finium regundorum* ebbe la più opportuna perfezione e fu protetta da ufficiali pubblici, mentre altri ufficiali, che in Egitto si chiamarono *Scribi delle ricolte* tenevano registri esattissimi di statistica dei prodotti agrari del paese. Non so s' abbia ragione l' Heeren di affermare che un legame intimo univa in Egitto l' agricoltura alla religione; ma certo è che l' ammaestramento agricolo era pubblicamente ministrato, in ispecie dai sacerdoti, e l' enologia fu arte così perfetta da far sciamare a Ateneo (*Dipnosofisti* I, 22) « *Mendaeum vinum caelestia numina meïunt.* » E che dire delle terre bagnate dal Tigri e dall' Eufrate? Per comprendere a che punto giungesse pur colà l' agricoltura, basta leggere il passo d' Erodoto ove dice che il grano dava perfino le duecento sementi, basta sentire i vanti

che si danno in proposito i re Assiri. « Questi alberi
« che i re miei padri prima di me non avevano mai pian-
« tato, io li raccolsi e li posi nelle piantagioni della mia
« contrada, » esclama a buon titolo Tnklut-pal-asar nella
grande iscrizione sua.

Circa ai commerci poi, le leggi, specialmente della
Caldea, li favorirono come non potremmo credere e nem-
men supporre, se non ce ne restassero i testimoni irrefragabili. Le società commerciali, antiche come quella
civiltà, ebbero perfino un nome giuridico, e si chiama-
rono *Birinu* o *Birini*. Degli istituti di credito e dei ban-
chieri privati parlano gli atti di Warka fin di 4000 anni
fa, e ci segnalano i nomi dei fratelli banchieri Sininana
e Apililani, e del loro padre Ilani-Irba, veri Nabab, veri
Rotschild di quei vecchi tempi. Io vi farò stupire, o
Signori, se vi dirò che *i biglietti all'ordine* e la forma
istessa delle nostre cambiali esistevano da quei dì! Ecco-
vene un testo: « Quattro mine e quindici sicli d'argento,
« credito di Arau-Nana, figlio di Sakim, contro Mar-
« duk-pal-usur, figlio di Marduk-balat-irib. Nella città
« di Ereck, Marduk-balat-irib pagherà nel mese di The-
« bitu (dicembre) quattro mine e 15 sicli d'argento a
« Bel-pal-iddin, figlio di Sin-naid. Ur, il 14 Arah-samna
« (ottobre), l'anno 2.^o di Nabonid re di Babilonia. »

A difendere la proprietà privata dagli attacchi che
le venissero dalla violenza o malizia altrui, mai esiste-
rono tribunali che sapessero far meglio di quelli dell'Egitto
o della Caldea. La riputazione di prepotenza feroce che
di sè ha tramandata ai posteri quest'ultimo paese, avva-
lorò il concetto che, o ivi non fossero tribunali, e la
giustizia cadesse sotto il placito del re e de' suoi ministri;
o se vi furono, v'imperasse l'arbitrio e il privilegio.
Fallacissima idea! I tribunali caldei furono niente meno
buoni degli egizii; e sì per gli uni che per gli altri i
documenti scoperti, i quali portano per disteso le dispute
e le sentenze dei processi civili, sono gran testimoni di
quella bontà. E lo dimostra anche la classe di quei *Milu*,
giureconsulti caldei, che furono paragonabili ai *Prudentes*

romani. E finiscono di provarla gli aforismi giuridici maestrevolmente raccolti e tradotti dall'Opport, e di cui vi sia esempio quest' uno: « Quis conscientiam suam non « audit, judex jus suum non dabit ei. »

Che se abbiamo fin qui ammirati gl' influssi che il naturale diritto esercitò sulle leggi civili di quei primi popoli, andiamo adesso a vederli nelle leggi politiche e giudiziarie, e avremo finito. — Inutile ripetere che tribunali ordinatissimi ebbero dai loro primordii l' Egitto e la Caldea a tutela della giustizia. Inutile osservare che se quei tribunali erano posti a sicurezza dei beni patrimoniali, quanto più non dovevano esserlo delle persone? Ma vi parrà incredibile l' udire che quei tribunali costituiti collegialmente, situati nei luoghi più solenni e sacri della città (per lo più presso le porte dei maggiori templi), con sedute pubbliche, perchè il popolo sapesse come gli si amministrava giustizia, con ordinamento affatto simile alle nostre *Assise*, vuoi perchè erano eletti a tempi periodici, vuoi perchè vi prendeva parte quello che noi siamo usi chiamare *Pubblico Ministero* (l' accusatore in nome della legge), fossero indipendenti da ogni potere sovrano, chè il re giudicava solo, e non sempre, in grado d' appello. L' indipendenza dei giudici era tale, che quando, al dire di Plutarco, prestavano essi giuramento al Faraone, protestavano che non gli avrebbero obbedito, se per i suoi ordini avesse a venir lesa la giustizia. Che più? il rispetto degli stessi re pel magistrato li indusse a sottoporre a lui i giudizi eziandio che li concernevano. Gran rumore destò, or non ha molto, la traduzione fatta da Teodulo Devéria del gran *papiro jeratico giudiziario* di Torino. Chabas l' interpretò di poi con maggior acume di critica e di linguistica, e ne venne dissenso fra i due egittologi. Ma questo non dee premerci. Interessa, invece, di sapere che quel papiro contiene, nientemeno, il processo d' un *crimenlese* e la sentenza sua. La vita del re Ramesse III era stata fatta segno ad una trama ordita da un suo fratello, col concorso di molti ufficiali di corte. Ebbene: anche in que-

sto sì straordinario evento, il Re non giudica già egli, ma commette l'istruttoria e il giudizio al tribunale; ed anzi scrive ai giudici: « Guardatevi di far sì che sia » castigato ogni prevenuto di delitto. Qualunque cosa » siasi fatta, solo quelli che la fecero ne portino il peso » su le loro teste. »

L'ordinamento giudiziario era dunque garanzia suprema dei diritti dei cittadini. E la loro libertà, anche rispetto alla uguaglianza sociale, fu in quelle origini del mondo quale non fu nella gentile Grecia e nella sapiente Roma. Come fra gli Ebrei, così in Egitto e in Caldea l'istituto stesso della schiavitù, se pose l'uomo, per ragioni di Stato o per diritto di guerra, in dominio dell'uomo, gli dette riguardoso trattamento come non ebbe altrove; e, quel che più monta, non gli tolse la umana personalità. — E mentre fa pena il vedere lo stesso grande Aristotile perdersi in sottili argomenti, che divengono veri sofismi, onde persuadere sè e altrui che davvero la donna e lo schiavo dovevano credersi dotati d'inferiore natura, s'allieta l'animo in conoscere che, fra quei popoli, non solo grandeggiò la donna, ma pur nello schiavo si riconobbe dignità d'origine uguale a quella dell'uomo libero. Laonde gli fu permesso aver beni propri e propria famiglia: si punì di morte il padrone che l'uccidesse; gli si dette, fra gli Ebrei, la libertà nella ricorrenza del giubileo; e la legge *sumera* giunse fino al punto di statuire che gli fosse possibile redimersi, e redento salire alle più grandi cariche dello stato. Non mancano testi numerosi a dimostrare piena questa consolante verità.

E le libertà politiche? Certo le libertà politiche, in tempi in cui lo Stato non riconosceva l'esser suo che dalle religioni, e per sola, non dico grazia, ma rappresentanza celeste regnavano i monarchi, ebbero a soffrir jattura. Per converso però quei paesi, meglio d'ogni altro popolo di stirpe ariana, conobbero i dritti e i doveri della fraternità verso lo straniero. Quando il sommo e compianto Laurent, nel primo volume de' suoi — *Études*

sur l'histoire de l'humanité, — scriveva che gli Egiziani ebbero tendenza umana verso tutti gli esseri senza distinzione, e concludeva: « L'Égypte n'est isolée qu'en » apparence; elle se lie á l'humanité par les idées », esprimeva un sentimento che fu comune anche agli Ebrei ed a' Caldei, perchè anche in loro dominò sovrano l'istinto dell'ospitalità.

E non si creda poi che in quelle monarchie così assolute trasmodassero i re o in crudelissero nei propri sudditi. No, perchè arbitra suprema, e regolatrice anche dei re, fu ognora la legge. Il Faraone egizio era un dio, ma a patto di mostrarsi tale per le virtù; e Diodoro e Champollion affermano che in Egitto il re era della legge umana e divina il primo suddito. « Il dio Bel, » egli stesso m'ha creato: il dio Marduk, che mi generò, » ha posto il germe della mia vita nel seno della madre » mia », sciamava Nabuccodonosor; e Tuklatpalasar inneggiava ai « grandi Iddii, che avete consacrata per » sempre la sorte del mio impero, perchè io imponga » tributi e canoni, ed abbia il dominio della terra »; e Assur-nasir-habal si proclamava, senza complimenti, « la » pupilla degli occhi di Belo e d'Adar »; ma tutto ciò a patto che quei re fossero sempre **pastori di popoli**, come, con frase soavissima, s'intitolavan tutti in quelle lor famose, grandiose iscrizioni che formano la gloria storico-letteraria dell'Assiria e della Caldea.

Dunque, se non vi furono i benefici delle libertà politiche, non s'ebbero almeno a lamentare i danni dell'oppressione, dell'arbitrio, che dico? della pazzia, come sotto il romano impero. E quando vedo perfino un imperatore cinese, un *figlio del cielo*, Tai-Tsung, dettare un libro intitolato — *Specchio d'oro* — circa al buon governo del regno, e lo sento scrivere: « Se io penso come » avviene che tutti i principi agognano di regnar tran- » quilli e tramandare a tarda posterità le loro famiglie, » e non pertanto accadono così grandi turbamenti e così » spesse rivoluzioni, trovo che non v'ha di ciò causa » più ordinaria della poca cura che hanno i principi di

» meditare su sè stessi, e del tedio che han d'udire ciò
» che può ad essi dispiacere »; — quando vedo uno de'
più tremendi monarchi assiri, Assur-bani-pal, accogliere
le querele che gli dirigono i sudditi d'una sua provincia
contro il loro Governatore, e scrivere ad essi: « Pace
» ai vostri cuori, e felicità per voi! Io ho vegliato su
» voi con vigilanza: ho aperto su di voi i miei propri
» occhi, e ho risoluto di rimediare ai falli di Nabu-bel-
» ziuri; v'ho sbarazzati di lui, ed ora v'invio Bel-ibni,
» mio servitore e messaggero, per vegliare su voi: mi
» unisco a voi per guardare i vostri beni e le vostre
» fortune »; — quando vedo, fra gli Ebrei, il popolo
eleggere il suo re con vero plebiscito, e concordare con
lui solennemente il *pactum foederis* con vero statuto; —
debbo inferirne che anche in tesi di ordini politici il
diritto di natura in quelle prime antichità alzò ben alta
la sua voce, se per la bocca istessa degli autocrati si
appalesa e si afferma solenne.

In periodo di tempo a noi non lontano andò Volney
a meditare in quelle contrade, e ne partiva con questo
gembondo addio: « Hélas! j'ai visité les lieux qui fu-
» rent le théâtre de tant de splendeur, et je n'ai vu
» qu'abandon et solitude! » Ma in periodo di tempo
anche a noi più vicino vi tornarono i dotti, forniti di
ben altro che d'idee romanzesche o di nenie di poeti, e
l'abbandono e la solitudine aprirono anche una volta ad
ad essi il teatro di quella splendore. E come se ne con-
fortarono la storia, le scienze tutte e l'arte, così ne trasse
fulgori immensi la filosofia del diritto. E adesso possiamo
credere davvero che il diritto di natura fu sempre uno,
sempre bello, sempre influente in tutte l'epoche della
società, perchè il diritto di natura non è in fine se non
la emanazione della umana coscienza.

